Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 5 dicembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cessazione e riconoscimento della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo

Con Regi decreti 31 ottobre 1939-XVIII — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — è stata riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo ai fascisti Ettore Muti, Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, prof. Giuseppe Tassinari, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Renato Ricci, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, e dott. Alessandro Pavolini, Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, a cagione delle anzidette loro funzioni e per tutta la durata di queste.

Con altro R. decreto 23 novembre 1939-XVIII — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — è stata riconosciuta al fascista Vincenzo Lai la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, per le sue funzioni di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Con Regi decreti 31 ottobre e 23 novembre 1939-XVIII, i fascisti Achille Starace, dott. Ferruccio Lantini, avv. Dino Alfieri e prof. Francesco Angelini hanno cessato di far parte del Gran Consiglio del Fascismo in seguito all'avvenuta accettazione delle dimissioni da essi rassegnate dalla carica, rispettivamente, di Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, di Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare e di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Infine, con R. decreto 31 ottobre 1939-XVIII il fascista Edmondo Rossoni ha cessato dalla carica di Membro del Gran Consiglio del Fascismo per la qualità di Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, in dipendenza dell'accettazione delle di lui dimissioni da quest'ultimo ufficio.

Peraltro, il fascista Rossoni è rimasto a far parte del cennato Alto Consesso, essendo stato in precedenza confermato, per un altro triennio, Membro dello stesso Alto Consesso con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo 3 ottobre 1939-XVII, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099.

(5234)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII, n. 1747.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente per lo Sviluppo dell'Industria della Macinazione e delle Paste Alimentari (E.S.I.M.P.A.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 28 febbraio 1939, con la quale la Confederazione fascista degli industriali ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Ente per lo Sviluppo dell'Industria della Macinazione e delle Paste Alimentari (E.S.I.M.P.A.), costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente per lo Sviluppo dell'Industria della Macinazione e delle Paste Alimentari (E.S.I.M.P.A.) costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della citata legge aderente alla Confederazione fascista degli industriali e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente statuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, foglio 122. — MANCINI

Statuto dell'Ente per lo Sviluppo delle Industrie della Macinazione e delle Paste Alimentari (E.S.I.M.P.A.)

Art. 1.

E' costituito in seno alla Confederazione fascista degli industriali, cui aderisce, l'Ente per lo Sviluppo delle Industrie della Macinazione e delle Paste Alimentari (E.S.I.M.P.A.) per l'adempimento dei compiti assistenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore delle ditte della provincia di Napoli esercenti l'industria della macinazione dei cereali e della produzione delle paste alimentari, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori.

L'Ente ha sede ed uffici in Napoli. Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi può istituire uffici e servizi in altri centri della provincia di Napoli.

Art. 2.

L'E.S.I.M.P.A. ha lo scopo di promuovere, nell'interesse economico generale ed in quello locale delle categorie per cui è costituito, l'incremento ed il miglioramento dell'industria molitoria e della pastificazione e gli studi relativi.

Il raggiungimento degli scopi sociali è ottenuto subordinatamente alle disposizioni e direttive generali in materia, e in collaborazione con gli organi competenti:

1) contribuendo con opportune proposte alla regolamentazione ed alla disciplina tecnica locale dell'industria molitoria e della pastificazione;

2) promuovendo e patrocinando studi, indagini statistiche, discussioni, le cui conclusioni saranno sottoposte ai competenti organi;

3) patrocinando l'adozione di provvedimenti atti a promuovere l'incremento ed il miglioramento tecnico della produzione;

4) svolgendo propaganda atta a far conoscere sui mercati nazionali ed esteri i prodotti dell'industria napoletana della macinazione e della pastificazione;

5) assumendo iniziative per il raggiungimento di intese fra i soci;

6) adottando iniziative per incrementare e rendere più agevole l'avviamento sui mercati di esportazione dei prodotti dei soci.

Oltre a perseguire gli scopi di cui sopra, l'Ente curerà particolarmente, per i soci esercenti l'industria della macinazione, l'assistenza in tutti i rapporti relativi all'approvvigionamento delle materie prime, e per i soci esercenti, l'industria della pastificazione:

a) la produzione, fra i partecipanti, di almeno un tipo di pasta rispondente ai requisiti tradizionali della pasta napoletana, in conformità delle disposizioni vigenti;

b) l'adozione di un apposito marchio atto a garantire le caratteristiche e l'origine di tale tipo.

Art. 3.

Soci.

Possono aderire in qualità di soci all'E.S.I.M.P.A. le ditte industriali della macinazione e della pastificazione in possesso dei seguenti requisiti:

a) che siano associate al sindacato provinciale di Napoli della Federazione nazionale fascista degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori;

b) che siano iscritte al Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli;

c) che i loro titolari o legali rappresentanti siano di buona condotta morale, politica e commerciale, e posseggano i requisiti di legge.

L'accertamento dei requisiti per l'ammissione verrà compiuto dal Consiglio direttivo. Avverso le decisioni di esso è data la facoltà di ricorso al presidente dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Napoli; in seconda istanza, al presidente della Confederazione fascista degli industriali, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

La domanda per ammissione a socio deve indicare se l'interessato eserciti l'industria della macinazione, quella della pastificazione o entrambe.

Corrispondentemente, i soci saranno raggruppati in due distinte sezioni: della macinazione e della pastificazione o saranno assegnati ad entrambe.

Per successive modificazioni nell'indirizzo produttivo delle loro aziende i soci possono, dopo l'iscrizione, chiedere che sia modificata la loro appartenenza ad una o ad entrambe le sezioni.

Per le stesse ragioni può direttamente provvedere in tal senso l'Ente, di sua iniziativa.

Art. 4.

L'iscrizione impegna i soci ad attenersi a tutte deliberazioni dell'Ente — comprese quelle relative alla corresponsione dei contributi deliberati anno per anno dal Consiglio direttivo nei limiti delle disposizioni in vigore — ed a permettere e favorire le ispezioni che saranno eventualmente disposte per il rispetto delle deliberazioni stesse o per il compimento di accertamenti o di studi.

Essa vale per tre anni consecutivi e decorre dall'inizio del semestre dell'anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo per periodi successivi, con tutti gli obblighi conseguenti, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non vengono comunicate a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio in corso computabile alla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 5.

I soci hanno diritto di ricevere gratuitamente comunicazioni, pareri, e assistenza, in tutte le questioni interessanti l'industria molitoria e della pastificazione.

Art. 6.

Sono organi dell'E.S.I.M.P.A.:

1) l'assemblea dei soci;

2) il Consiglio direttivo;

3) il presidente.

Art. 7.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle ditte associate e si riunisce, d'ordinario, non oltre il mese di aprile di ogni anno, alla data designata dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione e, in via straordinaria, sempre quando sia deliberato dal Consiglio o ne sia fatta richiesta scritta o motivata da almeno dieci ditte associate, o dai sindaci.

Le assemblee straordinarie debbono essere convocate entro un mese dalla deliberazione del Consiglio o dalla richiesta dei soci o dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai soci almeno otto giorni prima della data fissata. E' ammessa la convocazione nei casi di urgenza con preavviso di tre giorni.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

Art. 8.

Per la validità dell'assemblea in prima convocazione occorre la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto ad intervenire.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore a un quinto dei componenti l'assemblea stessa.

E' ammessa la facoltà di delega, ma una stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Le deliberazioni si prendono a voto palese per maggioranza assoluta, tranne che non si tratti di deliberazioni concernenti modifiche di statuto o lo scioglimento dell'Ente, nei quali casi occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti.

Art. 9.

Spetta all'assemblea:

a) di nominare i suoi rappresentanti nel Consiglio direttivo;

b) di nominare ogni anno due sindaci effettivi e due supplenti, che costituiscono il collegio sindacale insieme ad un sindaco effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle corporazioni;

c) di approvare le relazioni presentate dai dirigenti dell'Ente e il conto consuntivo sociale;

d) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto e dagli organi superiori.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è composto:

a) del presidente e del vice presidente dell'E.S.I.M.P.A.;

b) di dodici componenti nominati dall'assemblea dei soci;

Il numero dei membri del Consiglio direttivo deve essere ripartito in modo da assicurare la rappresentanza con otto membri all'industria della macinazione e con quattro all'industria della pastificazione.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, e, straordinariamente sempre quando sia ritenuto necessario dal presidente o sia richiesto almeno da quattro dei suoi componenti.

I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio senza voto deliberativo.

L'avviso di convocazione è inviato normalmente tre giorni prima; in caso di urgenza tale termine può essere abbreviato e l'invito può essere fatto anche con telegramma o fonogramma.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 12.

Spetta al Consiglio direttivo, oltre alle attribuzioni risultanti da altre norme del presente statuto:

a) di deliberare non oltre il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo;

b) di dare il suo parere su ogni materia che sia sottoposta al suo esame;

c) di adempiere a tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

A tutti gli atti della gestione economica-finanziaria sovraintende, sotto l'alta vigilanza ed in conformità alle direttive del presidente, un consigliere amministratore, scelto ogni tre anni, dal Consiglio direttivo nel suo seno.

Art. 13.

Il presidente e il vice presidente sono nominati dal presidente della Confederazione fascista degli industriali, anche fra persone non socie e la loro nomina è sottoposta ad approvazione a sensi di legge.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Il vice presidente surroga il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 14.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 15.

Alla direzione degli uffici e dei servizi è preposto un direttore, che è nominato dal presidente.

Il direttore non può assumere cariche ed esercitare professioni senza autorizzazione del presidente, all'infuori delle cariche e delle funzioni che gli sono attribuite dalla Confederazione fascista degli industriali e delle associazioni ad essa aderenti.

Il direttore interviene alla seduta del Consiglio con voto consultivo.

Patrimonio sociale - Amministrazione e bilanci

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dei beni mobili ed immobili e dei valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, e comunque, vengano in possesso dell'Ente;

b) delle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio, regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 17.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad esso spettante;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti vendite di pubblicazioni, ritenute, ecc.).

A carico dei soci morosi possono essere applicati i provvedimenti disciplinari di cui al presente statuto.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie le spese generali (personale, affitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti) le spese per l'assistenza economica e per la istruzione professionale dei soci.

Art. 19.

Per l'amministrazione del patrimonio e le entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

L'Associazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Ente è costituito.

Disposizioni disciplinari.

Art. 20.

Il presidente dell'Ente ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengono meno ai doveri di buoni cittadini italiani, o che, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Ente stesso e degli organi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo

Art. 21.

Il presidente ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a tre mesi, al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni dell'Ente stesso e degli organismi superiori, oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione devono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine il presidente provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato, che ha il diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente dell'Ente se sia stato emesso mandato di cattura. Negli altri casi è in facoltà del presidente stesso di applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al precedente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Consiglio direttivo.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale provinciale, approvata con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con l'esclusione prevista dall'articolo stesso, e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o libertà vigilata;

c) pel compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'Ente;

d) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale e di sentimento nazionale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive dello Stato.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo di pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate di ufficio dal presidente le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Art. 23.

Il presidente dell'Ente delibera la denuncia alla Confederazione dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente stesso nei riguardi dei quali occorra disporre l'applicazione della censura, della sospensione ovvero della revoca dalla carica e dalle funzioni.

Art. 24.

Al socio colpito da sanzioni disciplinari dalla Federazione nazionale fascista degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori saranno applicate di ufficio, le medesime sanzioni.

Art. 25.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione fascista degli industriali, le deliberazioni di questa, e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 1748.
Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici erariali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2005, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 583, che modifica le sedi e le circoscrizioni degli Uffici tecnici di finanza del Regno;

Visto l'art. 1 del R. decreto 22 ottobre 1936-XIV, n. 2007, col quale, fra l'altro, gli Uffici tecnici di finanza assunsero la denominazione di Uffici tecnici erariali;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità di modificare la circoscrizione di alcuni dei predetti Uffici tecnici erariali, al fine di assicurarne un migliore funzionamento in relazione agli accresciuti servizi d'istituto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sedi degli Uffici tecnici erariali e le relative circoscrizioni territoriali sono stabilite come appresso:

Sede degli Uffici:	Circoscrizione:
Agrigento	Agrigento.
Alessandria	Alessandria - Asti.
Ancona	Ancona - Ascoli Piceno - Macerata.
Aquila	Aquila - Rieti.
Avellino	Avellino.
Bari	Bari.
Benevento	Benevento - Campobasso.

Sede degli Uffici	Circoscrizione:
Bergamo	Bergamo.
Bologna	Bologna - Ferrara.
Brescia	Brescia - Cremona.
Cagliari	Cagliari - Nuoro.
Caltanissetta	Caltanissetta - Enna.
Catania	Catania.
Catanzaro	Catanzaro.
Chieti	Chieti - Teramo - Pescara.
Como	Como - Sondrio - Varese.
Cosenza	Cosenza.
Cuneo	Cuneo.
Firenze	Firenze - Arezzo - Pistoia.
Foggia	Foggia.
Forlì	Forlì - Ravenna - Pesaro.
Genova	Genova - Savona - Imperia - La Spezia.
Lecce	Lecce - Brindisi - Taranto.
Lucca	Lucca - Apuania.
Messina	Messina.
Milano	Milano - Pavia.
Modena	Modena - Reggio Emilia.
Napoli	Napoli.
Novara	Novara - Vercelli.
Padova	Padova - Rovigo.
Palermo	Palermo.
Parma	Parma - Piacenza.
Perugia	Perugia - Terni.
Pisa	Pisa - Livorno.
Potenza	Potenza - Matera.
Reggio Calabria	Reggio Calabria.
Roma I	Roma.
Roma II	Frosinone - Littoria - Viterbo.
Salerno	Salerno.
Sassari	Sassari.
Siena	Siena - Grosseto.
Siracusa	Siracusa - Ragusa.
Torino	Torino - Aosta.
Trapani	Trapani.
Trento	Trento - Bolzano.
Treviso	Treviso - Belluno.
Trieste	Trieste - Gorizia - Fiume - Pola - Zara.
Udine	Udine.
Verona	Verona - Mantova.
Venezia	Venezia.
Vicenza	Vicenza.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° dicembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 2. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 novembre 1939-XVIII, n. 1749.

Accordo economico collettivo per la compra-vendita delle uve da vino comune, da pasto e da taglio nonchè dei mosti e vini relativi e per l'utilizzazione da parte dell'Organizzazione degli agricoltori degli impianti non utilizzati dei commercianti e degli industriali.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo per la compra-vendita delle uve da vino comune, da pasto e da taglio nonchè dei mosti e vini relativi e per l'utilizzazione da parte dell'organizzazione degli agricoltori degli impianti non utilizzati dei commercianti e degli industriali stipulato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 20 marzo 1930-XIII, n. 206, in data 10 luglio 1939-XVII, tra la Confederazione fascista degli agricoltori, la Federazione nazionale fascista dei commercianti del vino e dei prodotti affini, la Federazione nazionale fascista degli industriali dei vini, liquori e prodotti affini, la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Visti gli articoli 9 e 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Visto il parere espresso dalla Corporazione vitivinicola ed olearia in data 31 luglio 1939-XVII;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 17 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per la compra-vendita delle uve da vino comune, da pasto e da taglio, nonchè dei mosti e vini relativi e per l'utilizzazione da parte dell'Organizzazione degli agricoltori degli impianti non utilizzati dei commercianti e degli industriali.

Il testo dell'Accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo economico collettivo per la compra-vendita delle uve da vino comune, da pasto e da taglio nonchè dei mosti e vini relativi e per la utilizzazione da parte dell'organizzazione degli agricoltori degli impianti non utilizzati dei commercianti e degli industriali.

Il giorno 10 luglio 1939-XVII, in Roma, tra

la Confederazione fascista degli agricoltori, in persona del presidente Cons. naz. dott. Mario Muzzarini,

la Federazione nazionale fascista dei commercianti del vino e dei prodotti affini, in persona del presidente Cons. nazionale Giovanni Viola,

la Federazione nazionale fascista degli industriali dei vini, liquori e prodotti affini, in persona del presidente Consigliere nazionale Gervasio Vittorino,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, in persona del commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, in persona del presidente Cons. naz. Franco Angelini.

Premesso che nell'interesse della produzione vinicola nazionale le categorie si sono accordate per la fissazione di un prezzo equo e remunerativo per i produttori agricoli-viti-vinicoli e che hanno altresì riconosciuta — con spirito di collaborazione — la necessità che tutta l'uva da vino sia tempestivamente vinificata, si è fatto luogo alla stipulazione dell'Accordo economico collettivo che segue:

Art. 1.

Le compra-vendite delle uve da vino comune, da pasto e da taglio e dei mosti e dei vini relativi, avranno luogo secondo le modalità dei contratti-tipo allegati al presente accordo e che pertanto fanno parte integrante dell'accordo stesso.

Art. 2.

Le parti si impegnano, per i rispettivi rappresentati, a non stipulare prima del 15 agosto contratti di compra-vendita allo scoperto per le uve, per i mosti e per i vini dell'annata.

Tuttavia potranno validamente stipularsi, prima del detto termine, contratti di compra-vendita « a riferimento » o « sull'onore » purchè siano riferiti ai prezzi-base di cui all'articolo che segue.

Art 3.

I prezzi-base per ciascuna zona di produzione saranno concordati dalla Commissione di cui all'art. 13.

Tali prezzi-base terranno conto:

a) della media della produzione quinquennale;

b) del ricavo medio del viticoltore in recenti annate di produzione normale;

c) della percentuale di accantonamento per la distillazione;

d) della capacità di acquisto del consumo interno;

e) delle dislocazioni dei mercati;

f) del valore delle materie vinose destinate alla distillazione.

Art. 4.

Per ciascuna delle zone di cui al seguente articolo 7, verranno fissati, non oltre il 15 agosto prossimo, i prezzi-base delle uve da vino comune, da pasto e da taglio, dei mosti e dei vini correlativi.

E' inteso che qualsiasi vendita fatta al di sotto dei prezzi-base non è valida.

Art. 5.

Il prezzo delle uve, dei mosti e dei vini sarà determinato netto per il venditore.

Nella determinazione del prezzo dei mosti con riferimento al prezzo-base netto delle uve, si sottrarrà il valore della vinaccia calcolandola, per ciò che riguarda i gradi alcole, al prezzo grado vino.

Tuttavia il venditore può consegnare la vinaccia o i documenti dell'eseguita consegna alla distilleria, nei quali casi non avrà più luogo la detrazione predetta.

Art. 6.

Restano a carico del compratore di uve e di mosti gli obblighi di cui all'art. 7 della legge 10 giugno 1937, n. 1266. Dal contratto di compra-vendita dovrà risultare se l'oggetto della medesima sia mosto o vino.

Art. 7.

La Commissione di cui all'art. 13 compilerà, entro il 30 luglio di quest'anno, l'elenco delle zone di produzione per le quali ravviserà necessaria una speciale tutela del viticoltore, ai fini di assicurare la totale vinificazione delle uve prodotte in ciascuna di esse.

Art. 8.

Entro il 10 agosto prossimo verranno concordate le date entro le quali i possessori di attrezzature di vinificazione e di conservazione del prodotto dovranno precisare e denunciare alla Commissione prevista dall'art. 14:

a) la capacità utilizzata in proprio;

b) la capacità utilizzata per conto dei terzi;

c) la capacità ritenuta necessaria per travasi, tagli, miscele, ecc.;

d) la capacità disponibile residua;

e) la totalità della capacità, nell'ipotesi che essa non sia utilizzata affatto.

Le capacità di cui alle lettere d) e e) si intenderanno messe a disposizione degli agricoltori-viticoltori dalla data della denuncia e la loro utilizzazione avrà luogo alle condizioni di cui all'allegato contratto-tipo.

Art. 9.

L'organizzazione degli agricoltori si impegna di precisare, nei tre giorni successivi alla consegna dell'elenco delle denuncie delle capacità disponibili, le capacità stesse che intende utilizzare, con uno scarto del 10 % in più o in meno.

Il denunciante potrà disporre liberamente della capacità non utilizzata dall'organizzazione degli agricoltori.

Art. 10.

Gli stabilimenti prevalentemente e notoriamente utilizzati per la produzione dei vini tipici, vini fini e speciali, specialità vinicole e mosti concentrati non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 8.

Sono esenti altresì dall'obbligo della denuncia i vinificatori non agricoltori che dispongono di un'attrezzatura per la lavorazione delle uve inferiori ai 50 quintali.

Art. 11.

Il possessore di attrezzatura utilizzata ove intenda acquistare il prodotto, lavorato nei propri locali, dovrà farne richiesta per iscritto, offrendo prezzo e condizioni al proprietario del prodotto, il quale dovrà accogliere o respingere l'offerta non oltre le 24 ore successive.

Il proprietario del prodotto che intenda vendere il prodotto stesso dovrà darne comunicazione per iscritto, specificando prezzi e condizioni, al possessore dell'attrezzatura, il quale non oltre tre giorni dovrà accogliere o respingere la richiesta.

Nel caso in cui il proprietario del prodotto, riceva offerte di acquisto, dovrà comunicarla al possessore dell'attrezzatura utilizzata, il quale potrà acquistare al prezzo ed alle condizioni comunicate, non oltre 24 ore dalla pervenuta comunicazione.

Art. 12.

Nel compenso da corrispondersi al possessore per l'attrezzatura posta a disposizione degli agricoltori-viticoltori, si terrà conto della situazione e delle consuetudini locali.

Detto compenso non potrà essere inferiore a quello corrisposto nella annata precedente nella località, e potrà essere aumentato delle eventuali sopravvenute maggiorazioni delle spese effettive.

Art. 13.

Presso il Ministero delle corporazioni, è costituita una Commissione presieduta dal vice-presidente della Corporazione vitivinicola-olearia, composta di due rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori, due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei commercianti di vini, due rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli industriali dei vini, liquori, e prodotti affini, un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, ed un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Tale Commissione concorderà le direttive per l'applicazione in concreto del presente accordo e risolverà le questioni che localmente non avranno trovato la loro soluzione.

Art. 14.

Nelle Provincie in cui la Commissione centrale ne ravvisi la necessità saranno costituite Commissioni provinciali, composte di un rappresentante degli agricoltori-viticoltori, un rappresentante degli industriali del vino, un rappresentante dei commercianti del vino, un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura.

Tali Commissioni hanno sede presso il Consiglio provinciale delle corporazioni e sono presiedute dal Prefetto.

La Commissione provinciale vigila sull'esecuzione del presente accordo nella provincia e risolve le questioni che avessero a verificarsi localmente, rinviando le vertenze che non riuscisse a comporre alla Commissione centrale.

Qualora le zone di produzione di una stessa provincia fossero differenti per tipo di produzione, possono essere nominati nella Commissione provinciale rappresentanti delle singole zone. I rappresentanti si occuperanno esclusivamente delle questioni relative alla zona per cui sono nominati.

La Commissione centrale potrà dare disposizioni congrue ove la zona di uno stesso tipo di produzione interessi provincie finitime.

Art. 15.

Il presente accordo è valido per un anno decorrente dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato da una delle parti contraenti almeno due mesi prima della scadenza.

La disdetta dovrà essere notificata alle altre parti contraenti a mezzo di lettera raccomandata.

p. *La Confederazione fascista degli agricoltori*
MARIO MUZZARINI

p. *La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli*
GIOVANNI FABBRICI

p. *La Federazione nazionale fascista dei commercianti del vino e prodotti affini*
GIOVANNI VIOLA

p. *La Federazione nazionale fascista degli industriali di vini, liquori e prodotti affini*
VITTORINO GERVASIO

p. *La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
FRANCO ANGELINI

Visto, *il Segretario generale del C.N.C.*
ANSELMI

N. 1.

Schema di contratto per la compra-vendita di uve fra viticultori e compratori

Il compratore . . . ., domiciliato in . . . ., ed il venditore . . . . domiciliato in . . . ., convengono la seguente

COMPRA-VENDITA

alle condizioni, sotto e retro indicate:

Qualità: . . . ., *quantità*: . . . . *prezzo*: . . . . . . al (1) . . . ., *luogo di consegna*: . . . ., *condizionamento*: (2) in . . . ., fornit . (3) . . . . dal (4) . . . . e resi entro il (5) . . . .; franco (5) . . . . *pagamento*: per contanti alla consegna con anticipo di L. . . . ., da scomputarsi sulle ultime consegne.

. . . ., li . . . . 19. . . Anno . . .

Il venditore . . . .

Il compratore . . . .

(1) Indicare l'unità di misura (q.li - miriagrammo, ecc. . . . .) cui il prezzo si riferisce.

(2) (3) e (4) Indicare la specie dei recipienti nei quali viene consegnata l'uva (ceste - casse - fusti - navazze - copertoni, ecc.), e se questi devono essere forniti dal compratore o dal venditore; in questo ultimo caso precisare se ciò avviene gratuitamente o contro corresponsione di un diritto di noleggio ovvero contro pagamento del loro costo.

(5) Data e luogo in cui i recipienti devono essere consegnati franco di spesa, per essere riempiti se sono forniti dal compratore o per la restituzione se vengono forniti dal venditore.

CONDIZIONI GENERALI

1. *Quantità*. — La quantità indicata in contratto si intende approssimativa quando alla cifra che la indica sia fatta seguire la parola « circa ».

In tal caso è consentita una tolleranza, in più o in meno, del 5 per cento nel quantitativo consegnato.

Qualora il contratto venga concluso in base a stima di raccolto da effettuare, la quantità sarà indicata con il minimo ed il massimo del quantitativo presunto: da . . . .

2. *Qualità*. — Salvo diversa precisa pattuizione, l'uva contrattata che si intende sempre di produzione dei fondi del venditore, deve essere « sana e mercantile » e cioè: di maturazione uniforme e perfetta, immune da grandine, secco e malattie crittogamiche. A richiesta del compratore può essere precisato il fondo dal quale deve provenire l'uva contrattata. Nel caso in cui tra la data di contratto e quella di consegna si verifichino deperimenti chiaramente manifesti dovuti ad intemperie è in facoltà del compratore di chiedere una riduzione del prezzo pattuito.

3. *Tariffe trasporti ferroviari ed oneri fiscali*. — Qualunque aumento o diminuzione di tariffe per trasporti ferroviari dei prodotti e dei recipienti di cui al presente contratto nonchè imposizioni ed oneri fiscali che potessero verificarsi dopo la stipulazione del presente contratto di compra-vendita si intendono a carico ed a vantaggio del compratore.

4. *Controversie*. — Qualunque controversia dipendente dal presente contratto potrà essere deferita al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo scelto d'accordo dai primi due o in mancanza di accordo dal presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni della provincia nella quale si è stipulato il contratto.

N. 2.

Schema di contratto per la compra-vendita di mosti e vini tra viticultori e compratori

Il compratore . . . . domiciliato in . . . . ed il venditore . . . . domiciliato in . . . . convengono la seguente:

COMPRA-VENDITA

alle condizioni sotto e retro indicate:

Qualità: . . . . *prezzo*: (1) . . . . conforme doppio campione sigillato a mano . . . .

Qualità: (2) . . . . *Gradazione* (3) . . . . . .

Luogo di consegna: . . . . *Epoca di consegna*: . . . . in (4) . . . . forniti dal (5) . . . . e resi franco . . . . (6) . . . . .

Pagamento: Contanti alla consegna del mosto o del vino con anticipo di L. . . . . da scomputarsi sulle ultime consegne.

Accettazione della gradazione presso (7) . . . .

. . . . li . . . . 19 . . . Anno . . .

Il venditore: *Il compratore*:

. . . .

---

(1) Precisare l'unità di misura cui il prezzo si riferisce (quintale o ettolitro). Nelle vendite a grado ettolitro, precisare se il prezzo deve essere computato calcolando il solo grado alcoolico svolto, ovvero calcolando il grado alcoolico svolto o da svolgere.

(2) Precisare colle denominazioni consuetudinarie la qualità del vino di cui trattasi, aggiungendo, se del caso, la indicazione dei vasi vinari in cui è contenuto il vino contrattato.

(3) Indicare la gradazione che il venditore garantisce al compratore precisando se « precisa », « minima » o « circa » e se per solo alcool svolto o complessivo (svolto e da svolgere).

(4) Indicare se la consegna avviene in vagoni serbatoi, in fusti, od in altri recipienti.

(5) Compratore o venditore.

(6) Indicare il luogo dove i vagoni serbatoi, i fusti o gli altri recipienti devono essere inviati, franco di spesa, per il carico se forniti dal compratore ovvero il luogo dove debbono essere restituiti vuoti, franco di spesa, se forniti dal venditore.

Qualora i vagoni serbatoi, i fusti e gli altri recipienti vengano forniti dal venditore contro corresponsione di un diritto di noleggio o contro pagamento del loro valore, far seguire alla indicazione del luogo di consegna la precisazione delle condizioni di nolo o di cessione.

Nel caso in cui il vino venga contrattato con la condizione della fornitura con cessione gratuita del fustame occorrente al trasporto, dovrà adottarsi la seguente dicitura:

In fusti nuovi da . . . . . . hl. circa cadauno, di . . . . (qualità e spessore del legno e cerchiatura) forniti e ceduti gratuitamente dal venditore.

(7) Indicare due laboratori di analisi per gli accertamenti in relazione a quanto previsto dalle condizioni generali a tergo riportate (paragrafo 6°).

CONDIZIONI GENERALI

1. *Quantità - Peso e volume.* — Quando alla cifra indicante la quantità contrattata sia fatta seguire la parola « circa », resta consentita una tolleranza in più o in meno del quantitativo, globalmente consegnato o ricevuto, del 3 per cento.

Le vendite si stipulano con riferimento a misura di capacità o di peso (ettolitro o quintale). Se pattuite a peso, la determinazione del peso specifico a 15 centigradi del mosto o del vino deciderà — in caso di contestazione — del rapporto peso (q.li) a volume (ettolitro) particolarmente quando si tratti di mosti o di vini dolci.

2. *Qualità.* — Salvo diversa precisa pattuizione il vino contrattato si intende sempre di produzione del venditore, e deve essere sano, genuino, mercantile, rispondente ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi.

3. *Gradazione alcoolica.* — La gradazione alcoolica svolta sia per i vini che per i mosti che contengono in partenza un massimo del 2 per cento di zucchero indecomposto, salvo diversa esplicita pattuizione, si intende da accertarsi al piccolo Malligand (originale od analogo).

La gradazione alcoolica svolta sia per i vini che per i mosti che contengono in partenza più del 2 per cento di zucchero indecomposto, salvo diversa esplicita pattuizione, si intende da accertarsi per distillazione. La gradazione alcoolica da svolgere (alcool potenziale) si calcola moltiplicando per 0,60 i grammi di zucchero Fehling ancora indecomposto contenuti in 100 centimetri cubi di mosto o di vino.

Ove non sia intervenuta diversa esplicita pattuizione, fino al 30 novembre di ciascuna annata, la gradazione alcoolica da computare a tutti gli effetti del contratto deve intendersi sempre svolta o da svolgere; dopo tale data sarà considerato soltanto alcool svolto.

Nei contratti di mosti concentrati, mosti muti e simili ad alta densità quando si fa riferimento a « per cento in zucchero » si intende per cento in volume, e cioè per ettolitro e non per quintale, poichè il chimico si esprime in grammi per litro.

La tolleranza del grado alcoolico nel caso di pattuizione prezzo a quintale o nel caso di vendita con indicazione « circa » è di tre decimi di grado.

Quando il contratto contempla invece una gradazione « esatta » la tolleranza si riduce a due decimi ed il compratore paga soltanto la gradazione accertata.

Oltre i suindicati limiti di tolleranza il compratore ha facoltà di rifiutare la merce o chiederne la sostituzione.

4. *Prezzo.* — Il computo del prezzo per i contratti stabiliti con prezzo ad ettogrado, deve essere eseguito moltiplicando la gradazione alcoolica accertata, solo svolto o svolto e da svolgere a seconda dei casi per il prezzo a ettogrado. La cifra così ottenuta costituirà il prezzo per quintale di prodotto.

5. *Consegne.* — Nel contratto a consegna differita la conservazione del vino fino alla data della consegna, nei termini del presente contratto, è a cura del venditore, oltre tali termini ove non vi siano accordi particolari la conservazione si intende a carico del compratore.

La consegna dei prodotti si intende da farsi, secondo i patti contrattuali, alla cantina del produttore, o franco su carro o autocarro alla proprietà, o franco stazione, o vagone partenza.

Il riconoscimento del peso e della qualità, nonchè il prelievo dei campioni per le analisi di controllo, devono avvenire nel luogo stabilito per la consegna.

Il venditore non risponde, in nessun caso, degli ammanchi, avarie, ecc. che si verificassero durante o dopo il trasporto viaggiando la merce a tutto rischio e pericolo del compratore.

Ad ogni consegna potrà essere effettuato il prelievo di quattro campioni massa del lotto consegnato, di almeno 300 gr. ciascuno di cui, due muniti di sigillo del venditore, o di un suo incaricato a ciò autorizzato, saranno conservati dal compratore e due, muniti di sigillo del compratore o di un suo incaricato a ciò autorizzato, saranno conservati dal venditore.

6. *Differenze analitiche.* — Qualora insorga divergenza fra le parti sulla gradazione alcoolica od altri dati analitici da esse denunciati, a cura del reclamante, uno dei due campioni a sue mani, sigillato dalla controparte, dovrà essere presentato per l'analisi ad uno dei due laboratori prescelti al momento del contratto.

Se sull'esito dell'analisi le parti contraenti non si accordano per la liquidazione, dovrà essere sottoposto all'analisi del secondo laboratorio, previsto in contratto, uno dei due campioni sigillati dal reclamante al momento della consegna e sarà valida, ad ogni effetto contrattuale, la media delle due analisi così eseguite dai due laboratori prescelti, senza tenere conto alcuno dei dati denunciati dai contraenti.

I reclami per divergenze sui dati analitici debbono essere presentati dal reclamante a mezzo di lettera raccomandata entro dieci giorni dalla data della scadenza.

7. *Acidità volatile.* — E' in facoltà dei contraenti stabilire il contenuto di acidità volatile, da accertarsi secondo le disposizioni vigenti, presente nel prodotto contrattato al momento della consegna.

8. *Tariffe trasporti ferroviari ed oneri fiscali.* — Qualunque aumento o diminuzione di tariffe per trasporti ferroviari dei prodotti e dei recipienti di cui al presente contratto nonchè imposizioni ed oneri fiscali che potessero verificarsi dopo la stipulazione del presente contratto di compra-vendita si intendono a carico ed a vantaggio del compratore.

9. *Controversie.* — Le controversie che eventualmente sorgessero dall'applicazione di questo contratto potranno essere deferite al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo scelto d'accordo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia nella quale si è stipulato il contratto.

Gli arbitri dovranno emettere il lodo entro quindici giorni a partire da quello in cui fu loro conferito il mandato.

Trascorso un mese dal giorno della consegna della merce l'azione arbitrale non potrà più aver luogo.

10. Il presente contratto è obbligatorio per quantitativi superiori ai 20 hl.

N. 3.

Schema di contratto per la compra-vendita di mosti e vini fra industriali e rivenditori nonchè tra commercianti e rivenditori.

Il compratore. . . . . domiciliato in . . . . ed il venditore . . . . domiciliato in . . . . convengono la seguente:

COMPRA-VENDITA

alle condizioni, sotto e retro indicate:

Quantità: . . . . *Prezzo*: . . . . al (1) . . . . *Qualità* (2) . . . . *Gradazione*: (3) . . . . *Luogo di consegna*: (4) . . . . *Epoca di consegna*: . . . . *Inoltro*: (5) . . . . indirizzando (6) . . . . in (7) . . . . forniti dal (8) . . . . e resi franco (9) . . . . *Pagamento*: . . . . *Accertamento della gradazione* presso: (10) . . . .

. . . . . . lì . . . . 19 . . . Anno . . .

Il venditore: *Il compratore*:

. . . .

(1) Precisare l'unità di misura cui il prezzo si riferisce (q.le ettolitro). Nella vendita a grado ettolitro, precisare se il prezzo deve essere computato calcolando il solo grado alcoolico svolto, ovvero calcolando il grado alcoolico svolto o da svolgere.

(2) Precisare con le denominazioni consuetudinarie la qualità del mosto o del vino di cui trattasi aggiungendo, quando del caso: « conforme campione in doppio sigillato a mani uno del compratore ed uno del venditore o per essi . . . . ».

(3) Indicare la gradazione che il venditore garantisce al compratore precisando se « precisa » « minima » o « circa » e se per solo alcool svolto, o complessivo (svolto o da svolgere).

(4) Franco vagone partenza - Franco arrivo - posto su autotreno in partenza - franco domicilio del compratore, ecc. . . . .

(5) Per ferrovia - via mare - con autotreno ecc. . . . .

(6) Indicare l'esatto indirizzo al quale deve spedirsi la merce o, quando nel caso: « conforme le istruzioni che darà il compratore ».

(7) Indicare se la consegna avviene in vagoni serbatoi in fusti od in altri recipienti.

Nel caso in cui il vino, venga contrattato con la condizione della fornitura concessione gratuita del fustame occorrente al trasporto, dovrà adottarsi la seguente dicitura: « In fusti nuovi da . . . . . hl circa cadauno, di . . . . (qualità e spessore del legno, cerchiatura) forniti e ceduti gratuitamente dal venditore.

(8) Compratore e venditore.

(9) Indicare il luogo dove i vagoni serbatoi, i fusti e gli altri recipienti devono essere inviati, franco di spesa per il carico, se forniti dal compratore, ovvero il luogo dove debbono essere restituiti vuoti, franco di spesa, se forniti dal venditore.

Qualora i vagoni serbatoi, i fusti e gli altri recipienti vengono forniti dal venditore contro corresponsione di un diritto di noleggio, o contro pagamento del loro valore, far seguire all'indicazione del luogo di resa la precisazione delle condizioni di nolo o di cessione.

(10) Indicare due laboratori di analisi per gli accertamenti in relazione a quanto previsto dalle condizioni generali a tergo riportate (paragrafo 6).

CONDIZIONI GENERALI

1. *Quantità - Peso e volume.* — Quando alla cifra indicante la quantità contrattata sia fatta seguire la parola « circa » è consentita una tolleranza del 3 per cento in più o in meno nel quantitativo, globalmente consegnato o ricevuto.

Nel caso di vendita a peso, le vendite si stipulano di regola in base a q.le netto.

La determinazione del peso specifico a 15 c. del mosto o del vino deciderà — in caso di contestazione — del rapporto peso (q.le) a volume (hl), particolarmente quando si tratti di mosto o di vini dolci.

2. *Qualità.* — Il prodotto deve essere sano, genuino, mercantile, rispondente ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi.

3. *Gradazione alcoolica.* — La gradazione alcoolica per i vini completamente fermentati, salvo diversa esplicita pattuizione, si intende sempre da accertarsi al piccolo Malligand (originale od analogo).

Per i mosti e per i vini contenenti zucchero indecomposto, salvo diversa esplicita pattuizione; l'alcool svolto si intende da accertarsi per distillazione a quello da svolgere (alcool potenziale) si calcola moltiplicando per 0,60 i grammi di zucchero Fehling ancora indecomposti contenuti in 100 c. c. di mosto o di vino.

Ove non sia intervenuta diversa esplicita pattuizione, fino al 30 novembre di ciascuna annata, la gradazione alcoolica da computare a tutti gli effetti del contratto, deve intendersi sempre svolta o da svolgere; dopo tale data sarà considerato soltanto l'alcool svolto.

Nei contratti di mosti concentrati, mosti muti e simili ad alta densità quando si fa riferimento a « per cento in zucchero » si intende per cento in volume e cioè per ettolitro e non per quintale, poichè il chimico si esprime in grammi per litro.

Le contestazioni derivanti dalle deficienze di gradazione in relazione a quelle pattuite, si determinano sul valore del grado risultante dalla suddivisione del prezzo per la quantità dei gradi pattuiti.

La tolleranza del grado alcoolico, nel caso di pattuizione prezzo del quintale o nel caso di vendita con indicazione « circa », è di tre decimi di grado.

Quando il contratto contempla invece una gradazione « esatta » la tolleranza si riduce a due decimi ed il compratore paga soltanto la gradazione rinvenuta.

Oltre i suindicati limiti di tolleranza il compratore ha facoltà di rifiutare la merce e chiederne la sostituzione.

4. *Prezzo.* — Il computo del prezzo o per i contratti stabiliti con prezzi a grado ettolitro deve essere eseguito moltiplicando la gradazione alcoolica accertata, solo svolto o svolto e da svolgere a seconda dei casi per il prezzo a grado ettolitro, la cifra così ottenuta costituirà il prezzo per quintale di prodotto.

5. *Consegna.* — La conservazione del vino fino a consegna, nei termini del presente contratto, è a cura del venditore.

Il riconoscimento del peso e della qualità, nonchè il prelievo dei campioni per le analisi di controllo devono avvenire nel luogo stabilito per la consegna.

Nelle vendite franco arrivo il compratore è tenuto a pagare in base al peso riscontrato in arrivo ed alla gradazione accertata sui campioni prelevati all'arrivo.

Il compratore che non intervenga o non mandi un proprio incaricato autorizzato a presenziare alla consegna ed al prelievo dei campioni nel luogo contrattualmente stabilito, o che, nel caso di consegna arrivo, senza esserne esplicitamente autorizzato dal venditore proceda allo scarico dei recipienti nei quali viene eseguita la spedizione senza la presenza del venditore o di un suo incaricato autorizzato, rinuncia per tale fatto ad ogni eventuale eccezione sia sulla qualità che sul peso e gradazione, e sarà tenuto a riconoscere quelli dichiarati dal venditore.

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore se venduta franco partenza, anche nel caso di convenuto riconoscimento del peso e della qualità all'arrivo. Viaggia a rischio del venditore s'è venduta franco arrivo o franco domicilio del compratore.

Nelle vendite franco arrivo o domicilio del compratore le spese di trasporto e l'imposta consumo debbono in ogni caso, essere anticipate dal compratore.

Ad ogni consegna potrà essere effettuato il prelievo di quattro campioni massa del lotto consegnato, di almeno 300 grammi ciascuno, di cui due muniti di sigillo del venditore o di un suo incaricato a ciò autorizzato, saranno conservati dal compratore e due, muniti di sigillo del compratore, o di un suo incaricato a ciò autorizzato, saranno conservati dal venditore.

Qualora la vendita sia stata effettuata per « mosto sfecciato » la quantità di feccie torchiata non dovrà superare il 2 per cento ed in tali limiti dovrà essere pagata dal compratore come mosto in base al prezzo contrattuale.

6. *Differenze analitiche.* — Qualora insorga divergenza fra le parti sulla gradazione alcoolica od altri dati analitici da esse denunciati, a cura del reclamante, uno dei due campioni a sue mani, sigillato dalla controparte, dovrà essere presentato per l'analisi ad uno dei due laboratori prescelti al momento del contratto.

Se sull'esito dell'analisi le parti contraenti non si accordano per la liquidazione, dovrà essere sottoposto all'analisi del secondo laboratorio, previsto in contratto dei due campioni sigillati dal reclamante al momento della consegna, e sarà valida, ad ogni effetto contrattuale, la media delle due analisi così eseguite dai due laboratori prescelti, senza tener conto dei dati denunciati dai contraenti.

I reclami per divergenze sui dati analitici debbono essere presentati dal reclamante, a mezzo di lettera raccomandata, entro dieci giorni dalla data della consegna.

7. *Acidità volatile.* — E' in facoltà dei contraenti stabilire il contenuto di acidità volatile, da accertarsi secondo le disposizioni vigenti, presente nel prodotto contrattato al momento della consegna.

8. *Restituzione vuoti.* — Per i fusti prestati dal venditore non restituiti nel luogo ed entro la data fissata nel contratto, dalla data in cui dovevano essere restituiti al giorno della avvenuta restituzione

in ragione di L. 0,30 per fuso da 6/7 hl. e di 0,15 per la capacità inferiori, oltre alle eventuali spese di riparazione.

Trascorsi 30 giorni dalla data in cui i fusti o gli altri recipienti dovevano essere restituiti sarà in facoltà del venditore di considerarli di proprietà del compratore, il quale, in tal caso, dovrà versare al venditore il valore relativo per contanti a presentazione di fatture.

9. *Tariffe ferroviarie ed oneri fiscali.* — Qualunque aumento o diminuzione di tariffe per trasporti ferroviari dei prodotti e dei recipienti di cui al presente contratto, nonchè imposizioni ed oneri fiscali che potessero verificarsi dopo la stipulazione del presente contratto di compra-vendita si intendono a carico ed a vantaggio del compratore.

10. *Controversie.* — Le controversie che eventualmente sorgessero dall'applicazione di questo contratto potranno essere deferite al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo scelto d'accordo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni della provincia nella quale si è stipulato il contratto.

Gli arbitri dovranno emettere il lodo entro quindici giorni a partire da quello in cui fu loro conferito il mandato.

Trascorso un mese dal giorno della consegna della merce l'azione arbitrale non potrà più aver luogo.

N. 4.

Contratti-tipo per la lavorazione delle uve e dei mosti e per la conservazione dei vini per conto di terzi

Tra il . . . . e il . . . . si conviene quanto segue:

1. — Il . . . . affida a . . . . la lavorazione e conservazione di:

. . . uve, q.li . . . .

. . . mostri, q.li . . . . . .

. . . vini, hl . . . .

ed impegna altresì la capienza dei vasi vinari fissi e mobili per ettolitri . . . .

Il . . . . corrisponderà a . . . . all'atto della firma di questo contratto un anticipo di L. . . . . per ogni ettolitro di capienza impegnata.

2. — Il . . . . metterà a disposizione la capienza fissata e provvederà, a sue spese, a tutte le operazioni di ricevimento, trasformazione, lavorazione e conservazione dei suddetti prodotti. Tutte le operazioni citate saranno eseguite a perfetta regola d'arte in relazione alla qualità delle uve e dei mosti consegnati, sotto la diretta responsabilità del . . . . rimanendo, il medesimo esonerato dalle diminuzioni derivanti da causa di forza maggiore e dai cali naturali, in rapporto ai singoli prodotti affidatigli per la lavorazione e conservazione e non oltre la percentuale che verrà stabilita dalla Commissione provinciale di cui all'art. 14 dell'accordo economico collettivo.

3. — La mano d'opera, la forza motrice, la luce, le assicurazioni sugli infortuni, la responsabilità civile e tutto quanto riguarda la lavorazione e conservazione dei prodotti, compresa la direzione, l'assistenza tecnica e l'impiego dei prodotti economici necessari, è a carico del possessore dell'attrezzatura.

Restano, invece a carico del proprietario dei prodotto le spese — anche se di assicurazione incendi oppure quelle per l'assicurazione contro il furto del prodotto, ecc. — che si rendessero necessarie per la garanzia del prodotti.

4. — Il . . . . potrà controllare le fasi della lavorazione, della conservazione del prodotto, in ogni momento.

5. — Il . . . . corrisponderà a. . . . . per quanto specificato nei precedenti paragrafi 2 e 3 un compenso di L. . . . . per ogni quintale di uva trasformata in vino.

Il . . . . si obbliga:

a) a fornire i vasi vinari occorrenti;

b) allo scarico dell'uva consegnata nello stabilimento e alla pigiatura;

c) alla fermentazione con l'aggiunta di prodotti solforosi ed alle follature;

d) alla doppia torchiatura delle vinacce;

e) alla torchiatura delle fecce ridotte a pasta di pane;

f) ai tagli e formazioni di masse omogenee su istruzioni del . . . .

g) ai travasi di svinatura occorrenti, escluso ogni altro travaso, che sarà conteggiato a parte nella misura di L. . . . . per travaso e per ettolitro;

h) alla pesatura e carico all'atto della spedizione.

6. — Il . . . . corrisponderà a . . . . un compenso di L. . . . . per ogni quintale di mosto e un compenso di L. . . . . per ogni ettolitro di vino lavorato.

Nel compenso di cui sopra sono comprese le seguenti prestazioni:

a) fornitura di vasi vinari occorrenti;

b) scarico del mosto e del vino consegnato nello stabilimento e collocamento nei vasi vinari;

c) fermentazione dei mosti ed eventuali aggiunte di prodotti conservativi;

d) torchiatura delle fecce ridotte a pasta di pane;

e) tagli e formazioni di masse omogenee su istruzione del . . . .

f) travasi di svinatura occorrenti nel caso di lavorazione di mosti, escluso ogni altro travaso per i vini ottenuti e consegnati, che sarà conteggiato a parte nella misura di . . . . . . per travaso e per ettolitro.

7. — Il . . . . versera al . . . . nel caso in cui consegni meno del 50 per cento dei prodotti pattuiti, i compensi di cui ai nn. 5 e 6, fino alla concorrenza del 50 per cento delle quantità dei prodotti pattuiti ed inoltre un compenso di L. . . . per ogni ettolitro di capienza dei vasi vinari impegnati e rimasti inutilizzati, in conseguenza delle minori quantità consegnate.

8. — Le operazioni di trasporto e quelle di messa in vagone o a bordo, per stabilimenti non raccordati o non situati su banchine, relative alla spedizione di mosti e vini, se eseguite dallo stabilimento saranno retribuite con un compenso da stabilire con speciale accordo.

9. — I pagamenti dei compensi di cui ai nn. 5 e 6 da corrispondersi dal . . . . al . . . . in base alle clausole della presente convenzione, saranno effettuati come segue:

a) il compenso di cui al paragrafo n. 5 sarà liquidato in ragione di L. . . . . per q.le, all'inizio delle operazioni di ricevimento delle uve in ragione di L. . . . . . per q.le 10 giorni dopo l'inizio di tali operazioni ed il saldo, dedotto l'anticipo di cui al n. 1, in base al quantitativo effettivamente lavorato, ad ultimazione dei lavori di vinificazione e in ogni caso non oltre . . . .

b) il compenso di cui al n. 6 verrà liquidato in ragione di L. . . . . per ogni quintale di mosto ed in ragione di L. . . . . per ogni hl. di vino all'inizio delle operazioni di ricevimento del mosto e del vino ed il restante all'atto dell'uscita della merce dallo stabilimento, detratto l'anticipo di cui al n. 1;

c) il compenso di cui al precedente n. 8 verrà liquidato di volta in volta per ogni singola spedizione.

10. — E' inteso che le vinacce restano al proprietario delle uve. Parimenti restano al proprietario dei mosti e dei vini le fecce.

11. — Ove, nell'esecuzione di questo contratto, avessero a sorgere controversie, le parti potranno deferire alla Commissione di cui all'art 14 la composizione della vertenza stessa La Commissione centrale esaminerà quei casi non risoluti dalle Commissioni provinciali ed il pronunziato di tale Commissione è definitivo.

Tanto la Commissione provinciale che quella centrale, funzionano senza formalità alcuna e decidono come amichevoli compositori.

12. — Questa convenzione ha la durata dalla sottoscrizione fino al . . . .

Non potrà in ogni caso avere validità oltre il 31 luglio del 1940. A tale data si intenderà cessato, senza bisogno che una delle parti notifichi all'altra la disdetta o licenza.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII.

Sospensione temporanea dell'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave sussidiaria « Brennero ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto in data 29 maggio 1939, n. 865, che reinscriveva nel quadro del naviglio da guerra la Regia nave *Brennero;*

Considerato che la Regia nave sussidiaria *Brennero* è stata data in gestione alla Cooperativa di navigazione « Garibaldi » dal 19 agosto 1939;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' temporaneamente sospesa dal 19 agosto 1939 l'inscrizione nel ruolo del naviglio da guerra della Regia nave sussidiaria *Brennero*.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1939-XVIII
Registro 12 *Marina, foglio* 396. — COLONNA

(5176)

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII.

Inscrizione temporanea nel naviglio ausiliario dello Stato di naviglio mercantile nella categoria « Posamine » e « Dragamine ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938 XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi sono temporaneamente inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato nella categoria e con la data a fianco di ciascuna indicate:

Motonave *Scilla* di stazza lorda tonn. 2806,80, iscritta al compartimento marittimo di Messina, di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: categoria posamine, a decorrere dalle ore 10 del 29 agosto 1939;

Rimorchiatore *Malamocco* di stazza lorda tonn. 78,06, iscritto al compartimento marittimo di Tripoli, di proprietà del Governo della Libia: categoria dragamine; a decorrere dalle ore 8 del 25 agosto 1939;

Rimorchiatore *Chioggia* di stazza lorda tonn. 65,95, iscritto al compartimento marittimo di Venezia, di proprietà del Ministero dei lavori pubblici: nella categoria dragamine a decorrere dalle ore 15 del 1° settembre 1939.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1939-XVIII
Registro 12 *Marina, foglio* 495. — COLONNA

(5175)

REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII.

Nomina del prof. Francesco Giordani, Accademico d'Italia, a presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 5, convertito, senza modificazioni, nella legge 3 maggio 1933, n. 512, modificato dal R. decreto-legge 10 marzo 1934-XII, n. 357, convertito, senza modificazioni, nella legge 14 giugno 1934, n. 1089, e dal R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, convertito con modificazioni nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 637, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 14 dello statuto dell'I.R.I., approvato con decreto del Capo del Governo 31 dicembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1938, n. 19;

Visto il Regio decreto 26 gennaio 1933-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1933, n. 22, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1933 Finanze, reg. 1, foglio 179, che ha provveduto alla nomina del prof. Alberto Beneduce a presidente dell'I.R.I., con decorrenza dal 26 gennaio 1933-XI;

Ritenuto che il senatore Alberto Beneduce ha chiesto di essere esonerato dalla carica di presidente dell'Istituto medesimo;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il prof. Francesco Giordani, Accademico d'Italia, è nominato presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale con decorrenza dalla data del presente decreto, in sostituzione del senatore prof. Alberto Beneduce.

Il Ministro per le finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1939-XVIII
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 43. — LESEN

(5220)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 novembre 1939-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione delle Casse rurali ed artigiane di Ussita (Macerata), Castelvetrano (Trapani), Monserrato (Cagliari), Fluminimaggiore (Cagliari) e Quero (Belluno).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Ussita, con sede nel comune di Ussita (Macerata), alla Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano, con sede nel comune di Castelvetrano (Trapani), alla Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, con sede nel comune di Cagliari, alla Cassa rurale ed artigiana di Fluminimaggiore, con sede nel comune di Fluminimaggiore (Cagliari), alla Cassa rurale ed artigiana di Quero, con sede nel comune di Quero (Belluno) e di sottoporre le aziende stesse alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Ussita, con sede nel comune di Ussita (Macerata), alla Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano, con sede nel comune di Castelvetrano (Trapani), alla Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, con sede nel comune di Cagliari, alla Cassa rurale ed artigiana di Fluminimaggiore, con sede nel comune di Fluminimaggiore (Cagliari) ed alla Cassa rurale ed artigiana di Quero, con sede nel comune di Quero (Belluno).

Le Aziende predette sono poste in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5153)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 novembre 1939-XVIII.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia Centrale, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto 20 marzo 1939-XVII, n. 573, col quale è stata istituita la Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia Centrale, con sede in Roma, in sostituzione delle Federazioni delle Casse di risparmio del Lazio, dell'Umbria, della provincia di Ancona, della provincia di Ascoli Piceno e della provincia di Pesaro, della quale fanno parte le Casse di risparmio aventi sede nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Littoria, Macerata, Perugia, Pesaro, Rieti, Roma, Terni e Viterbo;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione delle Casse di risparmio predette;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia Centrale, con sede in Roma, allegato al presente decreto, composto di 21 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5170)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 novembre 1939-XVIII.

Condizioni di incorporazione della Cassa di risparmio di Nereto nella Cassa di risparmio di Atri, la cui denominazione è modificata in quella di « Cassa di risparmio della provincia di Teramo ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 12 e 14 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto l'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1637, che dispone la incorporazione della Cassa di risparmio di Nereto nella Cassa di risparmio di Atri, modificandone la denominazione in quella di « Cassa di risparmio della provincia di Teramo » e trasferendone la sede centrale in Teramo;

Veduto il parere in data 19 luglio 1939-XVII del Comitato tecnico corporativo del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 20 luglio 1939-XVII;

Decreta :

Art. 1.

L'incorporazione della Cassa di risparmio di Nereto nella Cassa di risparmio di Atri, la cui denominazione è modificata in quella di « Cassa di risparmio della provincia di Teramo » e la cui sede centrale è trasferita in Teramo, ha luogo mediante l'assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Atri, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività della Cassa di risparmio di Nereto.

Art. 2.

Con altro decreto saranno approvate le nuove norme statutarie della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5169)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 novembre 1939-XVIII.

Quote di partecipazione delle Casse di risparmio indicate nella legge 16 giugno 1939-XVII, n. 968, al patrimonio dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma, ed approvazione dello statuto del predetto Istituto.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduta la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 968, con la quale l'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma, è trasformato in Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale con la partecipazione delle Casse di risparmio aventi sede nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Littoria, Macerata, Perugia, Pesaro, Rieti, Roma, Terni, e Viterbo alla formazione del patrimonio dell'Istituto per un ammontare di lire trenta milioni;

Veduto lo schema di statuto dell'Istituto anzidetto predisposto dal commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta :

Art. 1.

La partecipazione delle Casse di risparmio indicate nelle premesse alla formazione del patrimonio dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 968, è determinata nel modo seguente:

Cassa di risparmio di Roma, n. 100 quote per L. 10.000.000;

Cassa di risparmio della provincia di Macerata, n. 40 quote per L. 4.000.000;

Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, n. 20 quote per L. 2.000.000;

Cassa di risparmio di Perugia, n. 18 quote per L. 1.800.000;

Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, n. 14 quote per L. 1.400.000;

Cassa di risparmio di Jesi, n. 11 quote per L. 1.100.000;

Cassa di risparmio di Pesaro, n. 11 quote per L. 1.100.000;

Cassa di risparmio di Fermo, n. 10 quote per L. 1.000.000;

Cassa di risparmio di Rieti, n. 10 quote per L. 1.000.000;

Cassa di risparmio di Terni, n. 10 quote per L. 1.000.000;

Cassa di risparmio di Foligno, n. 9 quote per L. 900.000;

Cassa di risparmio di Orvieto, n. 6 quote per L. 600.000;

Cassa di risparmio di Città di Castello, n. 6 quote per L. 600.000;

Cassa di risparmio Anconitana, n. 5 quote per L. 500.000;

Cassa di risparmio di Fano, n. 5 quote per L. 500.000;

Cassa di risparmio di Spoleto, n. 4 quote per L. 400.000;

Cassa di risparmio di Fabriano, n. 4 quote per L. 400.000;

Cassa di risparmio di Amandola, n. 4 quote per L. 400.000;

Cassa di risparmio di Civitavecchia, n. 3 quote per L. 300.000;

Cassa di risparmio di Loreto, n. 3 quote per L. 300.000;

Cassa di risparmio di Osimo, n. 2 quote per L. 200.000;

Cassa di risparmio di Narni, n. 2 quote per L. 200.000;

Cassa di risparmio di S. Elpidio a Mare, n. 1 quota per L. 100.000;

Cassa di risparmio di Cupramontana, n. 1 quota per L. 100.000;

Cassa di risparmio di Littoria, n. 1 quota per L. 100.000.

Il versamento delle quote deve essere eseguito per tre decimi entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per il rimanente nei termini che saranno fissati dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 2.

Art. 2.

I depositi fiduciari ricevuti dal cessato Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale esistenti presso le filiali di Roma, Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Viterbo, Pesaro, Rieti, Terni, Ancona, sono assegnati alle Casse di risparmio aventi sede nelle anzidette città, e i depositi esistenti presso le filiali di Frosinone, Terracina, e l'agenzia di Castelmadama sono assegnati alla Cassa di risparmio di Roma.

L'ammontare dei depositi assegnati a ciascuna Cassa di risparmio è imputato a liberazione parziale o totale delle quote di partecipazione da esse dovute ai sensi dell'art. 1.

Nei casi in cui l'ammontare delle quote di partecipazione sia inferiore all'ammontare dei depositi, l'Istituto federale cederà alla Cassa, a copertura dell'eccedenza, titoli di Stato valutati al prezzo corrente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

E' approvato lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, allegato al presente decreto e composto di n. 27 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5168)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1939-XVIII.

Nuove norme per l'esportazione e l'importazione dei biglietti di banca italiani e di altri titoli stilati in lire.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per la cultura popolare;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, sulla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1936-XIV, relativo all'esportazione e reintroduzione di biglietti italiani di Stato e di Banca in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane;

Vista la legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1046, che approva la Convenzione economico-doganale-valutaria stipulata in Tirana tra l'Italia e l'Albania il 20 aprile 1939-XVII;

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928 convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 733 che reca norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;

Vista la legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097;

Decreta:

Art. 1.

Coloro che, dall'Italia, dai suoi Possedimenti e dai Territori dell'Africa Italiana, si recano all'estero, e coloro che, dall'estero, rientrano in Italia, nei suoi Possedimenti e nei Territori dell'Africa Italiana, possono portare seco i biglietti italiani di Stato da L. 10, per un importo non superiore a Lit. 200 nonchè monete metalliche italiane per un importo non superiore a Lit. 50.

Al fabbisogno di mezzi di pagamenti per spese di viaggio e di soggiorno all'estero delle persone residenti in Italia, nei suoi Possedimenti e nei territori dell'Africa Italiana, sarà provveduto nei limiti e con le modalità fissati dagli accordi turistici, in vigore, e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 2.

I viaggiatori stranieri o italiani residenti all'estero, anche se forniti di « lettere di credito turistico » o di « assegni turistici » potranno liberamente introdurre in Italia, nei suoi Possedimenti o nei territori dell'Africa Italiana, e riesportare i biglietti italiani di Stato e monete metalliche italiane fino agli importi massimi precisati dal comma primo del precedente articolo, nonchè « le lettere di credito turistiche » o « gli assegni turistici » non utilizzati nel loro soggiorno in Italia, nei suoi Possedimenti e nei territori dell'Africa Italiana per riscuoterne il saldo residuale, presso gli Istituti esteri emittenti di detti titoli, alle condizioni stabilite.

Art. 3.

La disposizione del primo comma dell'art. 1, si applica anche a coloro che viaggiano tra l'Italia, i suoi Possedimenti ed i territori dell'Africa Italiana.

Art. 4.

Fermo il divieto di esportazione all'estero di somme in lire a mezzo di titoli bancari e cambiari sono consentite, senza limitazione di importo, tra l'Italia, i suoi Possedimenti ed i territori dell'Africa Italiana, l'esportazione o l'introduzione:

a mezzo posta: dei vaglia bancari, degli assegni circolari, degli assegni di banca su banca od altri, dei bollettini di versamento e degli assegni del servizio dei conti correnti postali, espressi in lire italiane o in franchi albanesi, semprechè rechino l'annotazione: « il presente vaglia (assegno, ecc.) può circolare soltanto in Italia, Possedimenti italiani e territori dell'Africa Italiana ed in Albania » od altra equivalente, nonchè delle cambiali, degli effetti e degli altri titoli di credito espressi in lire italiane o in franchi albanesi;

con qualunque mezzo, dei vaglia bancari, degli assegni circolari e altri di banca su banca, espressi in lire italiane, o in franchi albanesi semprechè rechino l'annotazione suindicata e siano muniti della clausola « non trasferibile ».

Art. 5.

Le disposizioni del precedente articolo valgono anche per l'esportazione verso l'Albania e l'introduzione dall'Albania dei titoli espressi in lire italiane o in franchi albanesi ivi elencati.

Art. 6.

Per i vaglia postali ordinari interni diretti a militari in Albania e pagabili dagli uffici di posta militare resta fissato il limite massimo di Lit. 50.

Art. 7.

I biglietti italiani di banca da L. 50 e da L. 100, che si trovano all'estero, potranno essere accreditati a favore degli aventi diritto, previa autorizzazione, caso per caso, del Ministero per gli scambi e per le valute, in conti infruttiferi intrasferibili utilizzabili secondo le norme in vigore, purchè pervengano per posta ad una filiale della Banca d'Italia stabilita in Italia, nei suoi Possedimenti e nei territori dell'Africa Italiana entro 20 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto se spediti da paese europeo o del bacino mediterraneo oppure entro 40 giorni, se spediti da altri paesi.

Art. 8.

Senza pregiudizio delle pene previste da altre disposizioni ai trasgressori alle norme del presente decreto, si applicano le sanzioni comminate dal R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 733, fermo in ogni caso quanto è disposto dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097.

Art. 9.

Nulla è innovato nelle disposizioni vigenti in materia, in quanto non siano in contrasto col presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 ottobre 1939-XVIII

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

(5232)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1939-XVIII.
Divieto di caccia al cinghiale in una zona della provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento del cinghiale nella provincia di Livorno;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Livorno ed udito il Comitato per la Caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e la cattura del cinghiale nella zona di Piombino (Livorno), delimitata dai seguenti confini:
litorale da Piombino a Baratti;
via di Populonia da Baratti alla via della Principessa;
questa fino a Piombino.
La Commissione venatoria provinciale di Livorno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza dagli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzettta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(5186)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del tonnetto sott'olio

Con circolare P. 522 del 30 novembre corrente il prezzo del tonnetto sotto olio viene fissato in L. 10,75 al chilo per merce resa franco partenza dai principali porti di sbarco.
I Consigli provinciali delle corporazioni potranno autorizzare il corrispondente aumento per i prezzi al minuto.

(5238)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomine dei commissari liquidatori e dei membri dei Comitati di sorveglianza delle Casse rurali ed artigiane di Ussita (Macerata), Castelvetrano (Trapani), Monserrato (Cagliari), Fluminimaggiore (Cagliari) e Quero (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il R. decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Ussita, con sede nel comune di Ussita (Macerata), alla Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano, con sede nel comune di Castelvetrano (Trapani), alla Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, con sede nel comune di Cagliari, alla Cassa rurale ed artigiana di Fluminimaggiore, con sede nel comune di Fluminimaggiore (Cagliari), alla Cassa rurale ed artigiana di Quero, con sede nel comune di Quero (Belluno) e sottopone le aziende stesse alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Sono nominati, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636:
1) Il sig. Angelo Cianconi, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Ussita, avente sede nel comune di Ussita (Macerata); ed i sigg.: Antonio Franconi, Angelo Bravi, e Natale Leboroni, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;
2) L'avv. Giovanni Accardo di Agostino, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano, avente sede nel comune di Castelvetrano (Trapani) ed i sigg.: avv. Ignazio Ingrassia fu Francesco, avv. Giovanni Gentile di Giuseppe e rag. Pietro Triolo fu Giuseppe, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;
3) Il prof. Giuseppe Depperu di Giovanni, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, avente sede nel comune di Cagliari, ed i sigg. Giovanni Pisano di Giuseppe, cav. Giuseppe Cao fu Agostino e Massimo Foddis fu Lorenzo, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;
4) Il sig. Salvatore Piras, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Fluminimaggiore, avente sede nel comune di Fluminimaggiore (Cagliari);
5) Il sig. Carlo Dalla Vedova, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Quero, avente sede nel comune di Quero (Belluno).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5154)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Revoca del concorso per assistente di semeiotica medica

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 6 settembre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre detto anno, con il quale venne indetto, tra gli altri, il concorso per assistente all'insegnamento di semeiotica medica, in relazione ad un posto vacante presso la Regia università di Roma;
Ritenuta l'opportunità di revocare il bando del concorso medesimo;

Decreta:

È revocato il concorso per assistente all'insegnamento di semeiotica medica, indetto, tra gli altri, con decreto Ministeriale 6 settembre 1939-XVII.

Roma, addì 10 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(5206)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.